

Coordinamento di forme pensionistiche collettive aventi ambiti di destinatari parzialmente o totalmente sovrapposti - Orientamenti¹

Sono stati recentemente rappresentati alla Commissione vari casi nei quali risulta operante, per la stessa collettività di lavoratori, una pluralità di forme pensionistiche complementari di carattere collettivo. Si tratta di ipotesi che, allo stato attuale, vedono coinvolti soprattutto i fondi pensione aziendali o interaziendali preesistenti, da un lato, e i fondi pensione negoziali di nuova istituzione che insistono sul medesimo settore, dall'altro. Situazioni analoghe possono, comunque, verificarsi anche tra fondi di nuova istituzione, specialmente in ambiti interessati da iniziative a livello territoriale.

Le fattispecie qui prese in considerazione sono solo quelle inerenti a forme pensionistiche collettive alle quali il lavoratore possa aderire in funzione della medesima posizione lavorativa, per effetto di una sovrapposizione di fonti istitutive, e non anche quelle, per le quali non si ravvisano profili di particolare problematicità, che riguardano quei lavoratori che, in relazione a due distinte posizioni lavorative (ad esempio, a tempo parziale), si trovino nella condizione di poter aderire a due diverse forme pensionistiche complementari.

Con riferimento alle sopra citate situazioni di sovrapposizione di fondi pensione, si pone la questione dell'eventuale istanza dei lavoratori interessati ad aderire simultaneamente a più forme pensionistiche complementari collettive. Al riguardo, è di tutta evidenza il profilo di criticità che scaturirebbe, dal punto di vista dell'aggravio dei costi che deriverebbe per aziende già dotate di forme pensionistiche complementari, laddove le stesse risultassero "inconsapevolmente" coinvolte in processi istitutivi di nuovi fondi negoziali di settore.

Detta questione trae origine dalla libertà delle fonti istitutive dei fondi pensione negoziali di definire le aree di rispettiva pertinenza, che in misura più o meno ampia possono anche sovrapporsi, e dalla mancanza, nel decreto legislativo n.124 del 1993, di un preciso criterio ordinatore delle fonti istitutive e di norme che esplicitamente escludano la compatibilità di più forme previdenziali complementari collettive destinate ad uno stesso lavoratore.

Si ha, infatti, presente che nel nostro ordinamento di previdenza complementare non esistono specifiche preclusioni all'adesione ad una pluralità di fondi pensione. Tale conclusione è stata, tra l'altro, avvalorata dalle novità recate dal decreto legislativo n.47/2000, per effetto del quale non vi è dubbio che un lavoratore, il quale aderisca ad un fondo negoziale, possa anche aderire ad un fondo aperto o stipulare una polizza di cui all'art.9-ter o aderire a più forme individuali, seppure con taluni vincoli e limitazioni specialmente di carattere fiscale.

Nel contesto di un siffatto quadro normativo, occorre, quindi, tener conto dei principi di carattere generale che si applicano ai rapporti tra contratti collettivi di diverso livello che si

¹ Documento approvato dalla Commissione il 12 novembre 2003

succedono nel tempo. Sul punto, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, in più occasioni, affermato che il principio dell'autonomia contrattuale comporta il rispetto tra le reciproche posizioni delle negoziazioni collettive qualunque sia il loro ambito territoriale o settoriale, essendo l'autonomia contrattuale assoggettabile a limitazioni o condizioni solo per effetto di norme imperative.

Secondo detto avviso, l'eventuale contrasto tra contratti collettivi di diverso livello non deve essere risolto in base al criterio di gerarchia o di specialità ovvero assegnando prevalenza alla disciplina più favorevole al lavoratore o al criterio temporale, ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti desumibile dal coordinamento delle varie disposizioni, di pari dignità, della contrattazione nazionale e locale.

In particolare, la Corte ha affermato il principio della prevalenza del criterio logico-sistematico nell'interpretazione dei contratti collettivi, rilevando che nella ricostruzione della volontà comune delle parti sociali, cui deve tendere l'attività ermeneutica dell'interprete, non può tralasciarsi di considerare che la contrattazione collettiva viene a regolamentare settori specifici del mondo occupazionale e a disciplinare rapporti lavorativi di specifiche categorie, le cui caratteristiche e i cui connotati devono essere considerati nell'individuazione dell'ambito applicativo delle clausole che su detti rapporti vengono ad incidere.

L'attuale orientamento giurisprudenziale è, dunque, nel senso di ritenere che il rapporto tra disposizioni di contratti collettivi di diverso livello vada risolto andando a ricercare l'effettiva volontà delle parti, secondo criteri interpretativi meno rigidi rispetto alle tradizionali regole ermeneutiche codicistiche, bensì incentrati su una lettura logico-sistematica che tenga conto anche della condotta delle parti sociali sia prima che dopo la stipula dei contratti.

Stante quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno, innanzitutto, richiamare l'attenzione di tutti i soggetti che pongono in essere fonti istitutive sull'importanza che siano ben definite, già nella contrattazione istitutiva di una nuova forma pensionistica complementare, idonee clausole di coordinamento finalizzate a regolare le eventuali modalità di adesione da parte di coloro che risultano interessati anche da altre forme pensionistiche partecipate dal datore di lavoro (siano esse aziendali, interaziendali su base collettiva, interaziendali promossi da operatori od associazioni di categoria ovvero territoriali).

E' utile, cioè, che negli accordi istitutivi di forme pensionistiche collettive sia a priori contenuta una chiara disciplina delle eventuali ipotesi di sovrapposizione di contratti collettivi, in modo da evitare possibili dubbi sulla contrattazione applicabile, sui diritti dei lavoratori e sugli obblighi contributivi gravanti sul datore di lavoro.

Inoltre, in assenza di indicazioni espresse o implicite di coordinamento, non appare plausibile ritenere che l'intenzione delle parti istitutive, in linea generale, sia quella di ammettere una partecipazione plurima dei datori di lavoro a più di un fondo pensione. Ciò in quanto la doppia partecipazione a forme collettive è evento per così dire "anomalo", attesa la duplicazione degli oneri a carico del datore di lavoro che la stessa comporta e l'esigenza che siano, in tal caso, individuate adeguate modalità di coordinamento anche in riferimento alla destinazione del TFR.

Una diversa interpretazione finirebbe, altresì, con il forzare il senso della volontà delle organizzazioni istitutrici, il cui intento è da ricercare, in generale, nella istituzione di nuove

forme pensionistiche in realtà prive di forme di copertura e non già nel sommare nuove forme di tutela a quelle eventualmente già esistenti. L'eventuale cumulo potrebbe, cioè, ritenersi operante solo se espressamente previsto, almeno dalla fonte sopravvenuta.

Nel silenzio delle parti sociali, qualora non vi siano espresse clausole di coordinamento e neanche sia desumibile dal complessivo contesto di contrattazione collettiva un'implicita volontà nella direzione della cumulabilità delle forme, dovrebbe, quindi, "presumersi" l'alternatività dell'adesione.

Si ritiene che, in tali casi, l'accavallamento delle aree dei destinatari si traduca, in sostanza, in una pluralità di offerte che vengono prospettate al lavoratore, il quale, nell'ambito del principio della libertà di adesione, ha facoltà di esercitare l'opzione di scelta tra i diversi fondi ad ambito definito, tutti riferiti al rapporto di lavoro di cui è parte. Pertanto, salvo che sia rilevabile una diversa volontà delle parti istitutive, risulta oggetto di "presunzione" l'esclusività della partecipazione ad una sola delle forme pensionistiche collettive "offerte" al lavoratore, la cui individuazione è rimessa alla libera scelta dello stesso.